

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	
<b>RIDUZIONE DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DI ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE AERONAUTICA MILITARE (art. 3, comma 1, lett. a)</b>		
<p><b>Art. 798</b> <i>Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i> (245)  <del>[1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissata a 190.000 unità. (246) (247) ]</del></p> <p>2. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nell'articolo seguente, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.</p> <p><b>Art. 1 DPCM 11 gennaio 2013 - Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.</b></p> <p>1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta a 170.000 unità.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>L'articolo 798 è sostituito dal seguente:  <b>“Art. 798</b> <i>Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare”</i></p> <p>1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, <b>escluso il Corpo delle capitanerie di porto</b>, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità.</p> <p>2. <b>Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis</b>, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.</p>	

<p><b>Art. 2 DPCM 11 gennaio 2013</b> - <i>Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle seguenti unità:</p> <p>a) ufficiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10.782 dell'Esercito italiano;</li> <li>2) 4.150 della Marina militare;</li> <li>3) 5.500 dell'Aeronautica militare;</li> </ol> <p>b) sottufficiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;</li> <li>2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;</li> <li>3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;</li> </ol> <p>c) volontari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;</li> <li>2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;</li> <li>3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.</li> </ol> <p>2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:</p> <p>a) Esercito italiano: 100.211 unità;</p> <p>b) Marina militare: 30.421 unità;</p> <p>c) Aeronautica militare: 39.368 unità.</p>	<p><b>Art. 798-bis</b> <i>Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, <b>escluso il Corpo delle capitanerie di porto</b>, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:</p> <p>a) ufficiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>9.000</b> dell'Esercito italiano;</li> <li>2) <b>4.000</b> della Marina militare;</li> <li>3) <b>5.300</b> dell'Aeronautica militare;</li> </ol> <p>b) sottufficiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>16.120</b> dell'Esercito italiano, di cui <b>1.500</b> primi marescialli, <b>4.500</b> marescialli e <b>10.120</b> sergenti;</li> <li>2) <b>9.200</b> della Marina militare, di cui <b>1.350</b> primi marescialli, <b>3.850</b> marescialli e <b>4.000</b> sergenti;</li> <li>3) <b>15.200</b> dell'Aeronautica militare, di cui <b>1.800</b> primi marescialli, <b>5.200</b> marescialli e <b>8.200</b> sergenti;</li> </ol> <p>c) volontari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>64.280</b> dell'Esercito italiano, di cui <b>41.380</b> in servizio permanente e <b>22.900</b> in ferma prefissata;</li> <li>2) <b>13.600</b> della Marina militare, di cui <b>8.000</b> in servizio permanente e <b>5.600</b> in ferma prefissata;</li> <li>3) <b>13.300</b> dell'Aeronautica militare, di cui <b>7.100</b> in servizio permanente e <b>6.200</b> in ferma prefissata.</li> </ol> <p>2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:</p> <p>a) Esercito italiano: <b>89.400</b> unità;</p> <p>b) Marina militare: <b>26.800</b> unità;</p> <p>c) Aeronautica militare: <b>33.800</b> unità.</p>	
<p><b>Art. 803</b> <i>Organici stabiliti con legge di bilancio</i></p> <p>1. É determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:</p> <p>a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da</p>	<p><b>Art. 803</b> <i>Organici stabiliti con legge di bilancio</i></p> <p>1. É determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:</p> <p>a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da</p>	

<p>mantenere annualmente in servizio;  b) la consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.</p>	<p>mantenere annualmente in servizio;  b) la consistenza organica degli allievi ufficiali <b>delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;</b>  c) <b>la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;</b>  d) <b>la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.</b></p>	
---	---	--

**RIDUZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE MILITARE DIRIGENTE ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE AERONAUTICA MILITARE**  
**(art. 3, comma 1, lett. b)**

<p><b>Art. 668-bis del regolamento - Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli</b>  1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti:</p> <p>a) Esercito italiano:  1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;  2) generali di divisione e corrispondenti: 44;  3) generali di brigata e corrispondenti: 132;  4) colonnelli: 923;</p> <p>b) Marina militare:  1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;  2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;  3) contrammiragli e corrispondenti: 64;  4) capitani di vascello: 496;</p> <p>c) Aeronautica militare:  1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;  2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;</p>	<p><b>Art. 809-bis Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli - 1.</b> Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:  a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: <b>17</b>;  b) generali di divisione e corrispondenti: <b>44</b>;  c) generali di brigata e corrispondenti: <b>109</b>;  d) colonnelli: <b>820</b>.</p> <p><b>Art. 812-bis Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello 1.</b> Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:  a) ammiragli di squadra e corrispondenti: <b>9</b>;  b) ammiragli di divisione e corrispondenti: <b>23</b>;  c) contrammiragli: <b>56</b>;  d) capitani di vascello: <b>454</b>.</p> <p>2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.</p>	
--	---	--

3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;  
4) colonnelli: 462.

**Art. 814** *Organici degli ufficiali e dei sottufficiali*

1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.  
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli.  
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.

**Art. 814** *Organici degli ufficiali e dei sottufficiali*

1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali del Corpo è di 979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale.  
1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente:  
a) ammiragli ispettori: **4**;  
b) contrammiragli: **16**;  
c) capitani di vascello: **118**.  
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo è di 2.000 unità, di cui 600 primi marescialli.  
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del Corpo è di 2.100 unità.

**Art. 818-bis** *Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli* - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:  
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: **9**;  
b) generali di divisione aerea e corrispondenti: **19**;  
c) generali di brigata aerea e corrispondenti: **44**;  
d) colonnelli: **410**.

## RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI UFFICIALI E REVISIONE DEI PROFILI DI CARRIERA

**Art. 1099-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano. (nel Capo VII)**

**1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.**

**Art. 1136-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare. (nel Capo VIII)**

**1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.**

**Art. 1185-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare. (nel Capo IX)**

**1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.**

**Art. 1226-bis Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (nel Capo X)**

**1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.**

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE MILITARE (art. 3, comma 1, lett. m, n, o)

**Art. 2204** *Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*

**Art. 2204** *Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti*

1. Fino al 2020, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall' *articolo 2215*.

**Art. 2207** *Adeguamento degli organici*

1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' *articolo 582* e nel rispetto della ripartizione indicata nell' *articolo 799*, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

**Art. 2215** *Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*

1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli *articoli 582 e 583*.

1. **Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244**, il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, previsto dall' **articolo 2207**.

**Art. 2206-bis** *Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*

	<p>1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, <b>escluso il Corpo delle capitanerie di porto</b>, e dell'Aeronautica militare è fissata:</p> <p>a) a <b>190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;</b></p> <p>b) a <b>170.000 unità, fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;</b></p> <p>c) a <b>150.000 unità, fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.</b></p>	
<p><b>Art. 2207 Adeguamento degli organici</b></p> <p>1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' <i>articolo 582</i> e nel rispetto della ripartizione indicata nell' <i>articolo 799</i>, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p>	<p><b>Art. 2207 Adeguamento degli organici</b></p> <p>1. <b>Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244</b>, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata <b>e in rafferma</b> dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri <b>di cui all'articolo 582 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis</b>, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p>	
<p><b>Art. 2208 Carenze organiche transitorie</b></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'<i>articolo 798</i>, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.</p>	<p><b>Art. 2208 Carenze organiche transitorie</b></p> <p>1. <b>Sino all'anno 2015</b> ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.</p> <p><b>1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, 3, la</b></p>	

	<p><b>devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.</b></p>	
<p><b>Art. 1125-bis del regolamento - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (308)</b></p> <p>1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:</p> <p>a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate:</p> <p>1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento;</p> <p>2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;</p> <p>b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato:</p> <p>1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento;</p> <p>2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice;</p> <p>c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale</p>	<p><b>Art. 2209-bis Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unità.</b></p> <p><b>1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unità dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento.</b></p> <p><b>2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.</b></p>	



eventualmente in eccedenza;

d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica;

e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera d), è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:

1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;

3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.

2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle

promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.

5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.

**Art. 1126-bis del regolamento - Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza.**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:

1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;

<p>2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;</p> <p>b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;</p> <p><b>c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.]</b></p>		
	<p><i>Art. 2209-ter Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità.</i></p> <p><b>1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798, e della relativa</b></p>	

	<p>ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:</p> <p>a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;</p> <p>b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;</p> <p>c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.</p> <p>2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.</p> <p>3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.</p>	
	<p><b>Art. 2209-quater Piano di programmazione triennale scorrevole</b></p> <p>1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'art. 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:</p> <p>a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non</p>	

	<p>dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies;</p> <p>b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente;</p> <p>c) delle esenzioni dal servizio, secondo i criteri di cui all'articolo 2209-sexies fissandone i contingenti massimi;</p> <p>d) dei ricongiungimenti familiari dei coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 2209-septies.</p>	
	<p><i>Art. 2209-quinquies Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche</i></p> <p>1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso.</p> <p>2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti da coprire nel triennio, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale</p>	

e, se possibile, le sedi.

**3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare.**

**4. Ferme le vigenti procedure di autorizzazione, prima di avviare le procedure di assunzione ovvero di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni chiedono al Ministero della difesa di individuare il personale militare disponibile al transito nell'ambito del contingente stabilito, indicando le sedi di lavoro.**

**5. In relazione a quanto chiesto ai sensi del comma 4, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate, entro 90 giorni, il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonché delle professionalità acquisite:**

**a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilità ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero;**

**b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;**

**c) anzianità anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.**

**6. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta**

	<p>secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.</p> <p>7. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 6.</p> <p>8. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può organizzare attività di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalità di cui all'articolo 2259-quinquies, comma 3, lettera c).</p> <p>9. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.</p>	
	<p><i>Art. 2209-sexies Esenzione dal servizio.</i></p> <p>1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, non soggetto a vincoli di ferma può chiedere di essere esentato dal servizio, nel corso del decennio antecedente alla data di raggiungimento del limite di età ordinamentale previsto, nell'ambito dei contingenti fissati dal piano di programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater.</p> <p>2. L'esenzione può essere concessa dall'amministrazione in base alle proprie esigenze funzionali, dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di</p>	

strutture e funzioni.

**3. Durante il periodo di esenzione dal servizio, al personale è corrisposto un trattamento economico pari al cinquanta per cento di quello ordinariamente spettante in territorio nazionale, per competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative, al momento del collocamento nella nuova posizione. Se durante tale periodo il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, la misura percentuale di cui al primo periodo è elevata al settanta per cento. La riduzione del trattamento economico non opera ai fini previdenziali.**

**4. Il trattamento economico di cui al comma 3 è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione della Difesa.**

**5. Il personale militare esentato dal servizio ai sensi del presente articolo è escluso dalle procedure di avanzamento ovvero di conferimento della qualifica di luogotenente, con decorrenza successiva al collocamento in tale posizione, sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio, fatte salve le esigenze di mobilitazione e l'applicazione dell'articolo 992.**

**Art. 2209-septies Norme sul ricongiungimento familiare**



	<p><b>1. Ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, la disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, è stabilita con il decreto di cui all'articolo 2209-quater, nel rispetto dei seguenti criteri:</b></p> <p><b>a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria;</b></p> <p><b>b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;</b></p> <p><b>c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;</b></p> <p><b>d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.</b></p>	
	<p><i>Art. 2209-octies Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.</i></p> <p><b>1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e</b></p>	

dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

**2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:**

a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;

b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.

**3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:**

a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;

c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.

**Art. 2215** *Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e*

<p><i>in rafferma</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli <i>articoli 582 e 583</i>.</p>		
<p><b>Art. 2229</b> <i>Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall' <i>articolo 799</i>, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.</p> <p>2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall' <i>articolo 2230</i> e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli <i>articoli 582 e 583</i>.</p> <p>3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.</p> <p>4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e</p>	<p><b>Art. 2229</b> <i>Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti <b>dall'articolo 2206-bis</b>, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.</p> <p>2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui <b>all'articolo 582</b>.</p> <p>3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.</p> <p>4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il</p>	

<p>hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.</p> <p>5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.</p> <p>6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.<sup>(792)</sup></p>	<p>personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.</p> <p>5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.</p> <p>6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.</p>	
<p><b>Art. 2231-bis</b> <i>Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni</i><sup>(793)</sup></p> <p>1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'<i>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei</p>	<p><b>Art. 2231-bis</b> <i>Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. <b>Sino all'anno 2019</b> gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso</p>	

<p>contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.</p>	<p>l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.</p>	
---	---	--

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

<p><b>Art. 582</b> <i>Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate</i></p> <p>1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:</p> <p>a) per l'anno 2009: 412.358.865,24;  b) per l'anno 2010: 431.674.353,27;  c) per l'anno 2011: 451.428.829,66;  d) per l'anno 2012: 403.330.620,21;<sup>(198)</sup>  e) per l'anno 2013: 467.671.399,13;  f) per l'anno 2014: 474.695.212,96;  g) per l'anno 2015: 482.597.003,52;  h) per l'anno 2016: 488.742.840,62;  i) per l'anno 2017: 495.327.666,08;  l) per l'anno 2018: 503.229.456,64;  m) per l'anno 2019: 509.814.282,10;  n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19.</p> <p>2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilità quantifica, ai sensi dell' <i>articolo</i></p>	<p><b>Art. 582</b> <i>Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate</i></p> <p><b>1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 150.000 unità dell'organico delle Forze armate, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle capitanerie di porto, comprensivi degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2207, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare, sono determinati nei seguenti importi in euro:</b></p> <p><b>a) per l'anno 2013: 445.297.573,60;</b>  <b>b) per l'anno 2014: 444.592.577,47;</b>  <b>c) per l'anno 2015: 444.468.326,84;</b>  <b>d) per l'anno 2016: 443.812.773,40;</b>  <b>e) per l'anno 2017: 445.391.536,27;</b>  <b>f) per l'anno 2018: 442.413.334,03;</b>  <b>g) per l'anno 2019: 433.127.811,95;</b>  <b>h) per l'anno 2020: 401.820.753,18;</b>  <b>i) a decorrere dall'anno 2021: 360.958.631,55.</b></p>	
--	--	--

11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

**Art. 583** *Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*

1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all' *articolo 2215*, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall' *articolo 582*, nei seguenti importi in euro:

- a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; <sup>(199)</sup>
- b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; <sup>(199)</sup>
- c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; <sup>(199)</sup>
- d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; <sup>(199)</sup>
- e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; <sup>(199)</sup>
- f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; <sup>(199)</sup>
- g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; <sup>(199)</sup>
- h) per l'anno 2016 : 259.069.932,78; <sup>(199)</sup>
- i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; <sup>(199)</sup>
- l) per l'anno 2018 : 243.183.877,39; <sup>(199)</sup>
- m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; <sup>(199)</sup>
- n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; <sup>(199)</sup>
- o) per l'anno 2021: 153.827.384,36. <sup>(199)</sup>

**Art. 584** *Riduzione di oneri per le Forze armate*

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e con la politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dagli *articoli 582 e 583*, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per

cento a decorrere dall'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.

## DISPOSIZIONI COMUNI

### **Art. 108** *Armi e Corpi dell'Esercito italiano*

1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.

2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:

- a) Arma di fanteria;
- b) Arma di cavalleria;
- c) Arma di artiglieria;
- d) Arma del genio;
- e) Arma delle trasmissioni;

### **Art. 108** *Armi e Corpi dell'Esercito italiano*

1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.

2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:

- a) Arma di fanteria;
- b) Arma di cavalleria;
- c) Arma di artiglieria;
- d) Arma del genio;
- e) Arma delle trasmissioni;

<p>f) Arma dei trasporti e materiali;  g) Corpo degli ingegneri;  h) Corpo sanitario;  i) Corpo di commissariato.  3. Nel regolamento sono stabilite le specialità <b>delle singole Armi.</b></p>	<p>f) Arma dei trasporti e materiali;  g) Corpo degli ingegneri;  h) Corpo sanitario;  i) Corpo di commissariato.  3. Nel regolamento sono stabilite le specialità <b>delle Armi e dei Corpi.</b></p>	
<p><b>Art. 118</b> <i>Corpi della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:  a) Corpo di stato maggiore;  b) Corpo del genio navale;  c) Corpo delle armi navali;  d) Corpo sanitario militare marittimo;  e) Corpo di commissariato militare marittimo;  f) Corpo delle capitanerie di porto;  g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.  2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.</p>	<p><b>Art. 118</b> <i>Corpi della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:  a) Corpo di stato maggiore;  b) Corpo del genio navale;  c) Corpo delle armi navali;  d) Corpo sanitario militare marittimo;  e) Corpo di commissariato militare marittimo;  f) Corpo delle capitanerie di porto;  g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.  2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.  <b>2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S..</b></p>	
<p><b>Art. 120</b> <i>Corpo del genio navale</i></p> <p>1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:  a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il</p>	<p><b>Art. 120</b> <i>Corpo del genio navale</i></p> <p>1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:  a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e</p>	



<p>personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli <i>articoli 126 e 127</i>, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;</p> <p>b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;</p> <p>c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</p> <p>d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;</p> <p>e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;</p> <p>h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>	<p>requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli <i>articoli 126 e 127</i>, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;</p> <p>b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;</p> <p>c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;</p> <p>d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;</p> <p>e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, <b>le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare</b>;</p> <p>f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;</p> <p>g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;</p> <p>h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.</p>	
<p><b>Art. 911 Dottorato di ricerca</b>  1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica <i>l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476</i>, e successive modificazioni. <sup>(293)</sup></p>	<p><b>Art. 911 Dottorato di ricerca</b>  1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, <b>compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza</b>, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica</p>	

	l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.	
<p><b>Art. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego</b>  1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:  a) età;  b) infermità;  c) non idoneità alle funzioni del grado;  d) scarso rendimento;  e) domanda;  f) d'autorità;  g) applicazione delle norme sulla formazione;  h) transito nell'impiego civile;  i) perdita del grado;  l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;  m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.</p>	<p><b>Art. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego</b>  1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:  a) età;  b) infermità;  c) non idoneità alle funzioni del grado;  d) scarso rendimento;  e) domanda;  f) d'autorità;  g) applicazione delle norme sulla formazione;  h) transito nell'impiego civile;  i) perdita del grado;  l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;  m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622;  <b>m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile.</b></p>	
<p>Modifica l'articolo 923, comma 1 del Codice, che disciplina le cause di cessazione dal servizio permanente. Secondo le disposizioni normative vigenti il militare che sia giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato ed idoneo all'impiego civile può chiedere di transitare nelle aree funzionali civili ai sensi dell'art. 930. Egli è collocato in aspettativa (art. 884) fino alla definizione del procedimento di transito. Secondo la prassi consolidata, il militare permanentemente inabile, qualora rinunci alla domanda di transito nell'impiego civile ovvero non veda accolta l'istanza a tal fine proposta, è collocato in congedo, per infermità, con effetto "ex tunc", vale a dire a decorrere dalla data del provvedimento medico legale, ai sensi dell'art. 929. Nei confronti del medesimo è, inoltre, sanzionato il periodo di aspettativa fruito in attesa dell'esito della</p>	<p><b>Art. 929 Infermità</b>  1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:  a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;  b) non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;  c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.  2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a</p>	

domanda di transito. Tale prassi è stata adottata a seguito della pronuncia del Cons. Stato (decisa n.6825/2007 del 31 dicembre 2007) – condivisa da numerosi T.A.R. (Liguria n. 01392/2007 del 12 luglio 2007 e n. 01620/2012 del 28 settembre 2012; Campania n. 03508/2011 in data 22 giugno 2012) - secondo cui era illegittimo l’operato dell’Amministrazione, allorché, in fase di prima applicazione delle disposizioni, disponeva, in caso di rinuncia/diniego la sola cessazione retroattiva del militare dalla data del provvedimento medico legale, con effetto “caducatorio retroattivo dell’intero procedimento di transito e del tempo trascorso dal militare in aspettativa”. Al riguardo, la giurisprudenza afferma, in via di principio, che il periodo di aspettativa in attesa del transito, secondo quanto previsto dalla legge, è utile ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio e deve, quindi, configurarsi come una effettiva prosecuzione del rapporto fino all’assunzione in qualità di dipendente civile. D’altra parte, osserva in particolare l’alto consesso, “in assenza di una espressa previsione legislativa, la rinuncia al transito non può qualificarsi come revoca della domanda di transito...”, per cui la conseguente cessazione non può che decorrere dalla rinuncia stessa. In sostanza non può essere adottato un provvedimento retroattivo. Senonché, la retrodatazione della cessazione così come operata è stata, da ultimo, oggetto di reiterate osservazioni da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio, il quale, nel ritenerla confliggente con la posizione di aspettativa –giacché si determina una sovrapposizione di una posizione del congedo (la prima) con una tipica del servizio permanente (la seconda)– e, per tale ragione, causa di possibili risvolti negativi sul piano previdenziale dell’interessato, non ha ammesso a registrazione un significativo numero di atti amministrativi. Per quanto spiegato, la modifica dell’articolo 923, primo comma, è volta ad adeguare la norma di stato giuridico in tema di cessazioni alle statuizioni della consolidata giurisprudenza prevedendo, in tal senso, quale causa di cessazione del rapporto la fattispecie connessa alla “rinuncia al transito da parte del personale

seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo **o dalla data di rinuncia al transito nell’impiego civile (di cui all’art. 923, comma 1, lettera m-bis).**

<p>già riconosciuto non idoneo e collocato in aspettativa in attesa della definizione della procedura di transito” (lettera m-bis.)</p>		
<p><b>Art. 930</b> <i>Transito nell’impiego civile</i>  1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.</p>	<p><b>Art. 930</b> <i>Transito nell’impiego civile del personale delle Forze armate non idoneo al servizio militare incondizionato</i>  1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.</p>	
	<p><b>Art. 930-bis</b> <i>Transito di personale delle Forze armate nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni pubbliche</i>  <b>1. Il personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare non dirigente e senza obblighi di ferma può presentare domanda di transito nei ruoli del personale civile non dirigente del Ministero della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in riferimento alla copertura dei posti vacanti in organico di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</b>  <b>2. Il transito avviene sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all’articolo 2231-bis, previo parere favorevole della Forza armata di appartenenza e dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici dell’amministrazione ricevente, tenuto conto della professionalità in possesso del militare in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.</b>  <b>3. A decorrere dalla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione ricevente, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva. Si applica l’articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</b></p>	

<p><b>Art. 976</b> <i>Nozione</i></p> <p>1. Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare.</p> <p>2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.</p> <p>3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.</p>	<p><b>Art. 976</b> <i>Nozione</i></p> <p>1. Al termine della fase di formazione, <b>la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.</b></p> <p>2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.</p> <p>3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.</p>	
<p><b>Art. 981</b> <i>Normativa applicabile</i></p> <p>1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;</p> <p>b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;</p> <p>c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>d) articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86;</p> <p>e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.</p> <p>2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;</p> <p>b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;</p> <p>c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;</p> <p>d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (310)</p> <p>e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre</p>	<p><b>Art. 981</b> <i>Normativa applicabile</i></p> <p>1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;</p> <p>b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, <b>purché l'assistenza alla persona disabile sia continuativa ed esclusiva;</b></p> <p>c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.</p> <p>2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:</p> <p>a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;</p> <p>b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;</p> <p>c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;</p> <p>d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;</p> <p>e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	

2004, n. 311.		
<p><b>Art. 1025 Documenti caratteristici</b></p> <p>1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.</p> <p>2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.</p> <p>3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.</p> <p>4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.</p>	<p><b>Art. 1025 Documenti caratteristici</b></p> <p>1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.</p> <p>2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.</p> <p>3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.</p> <p>4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.</p> <p><b>5. La redazione della documentazione caratteristica è condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale.</b></p>	
<p><b>Art. 1493 Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione</b></p> <p>1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.</p> <p>2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.</p>	<p><b>Art. 1493 Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione</b></p> <p>1. Al personale militare si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione, <b>esclusi i militari impiegati in modo continuativo in operazioni o in attività addestrative propedeutiche alle stesse, in ambito nazionale o internazionale.</b></p> <p><b>1-bis Al personale militare non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.</b></p> <p>2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.</p>	

<p><b>Art. 1506 Norma di salvaguardia</b></p> <p>1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:</p> <p>a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;</p> <p>b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;</p> <p>c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;</p> <p>d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;</p> <p>e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni; (637)</p> <p>f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;</p> <p>g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;</p> <p>h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.</p>	<p><b>Art. 1506 Norma di salvaguardia</b></p> <p>1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:</p> <p>a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;</p> <p>b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;</p> <p>c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;</p> <p>d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;</p> <p>e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;</p> <p>f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;</p> <p>g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;</p> <p>h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;</p> <p><b>h-bis) ove compatibile, e tenuto conto della specificità degli</b></p>	
---	---	--

<p>267, e successive modificazioni;</p> <p>i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell' articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.</p>	<p><b>incarichi e delle attività svolte, i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora l'assistenza alla persona disabile sia continuativa ed esclusiva;</b></p> <p>i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.</p> <p><b>1-bis L'articolo 13 del D.P.R. 13 settembre 2007, n. 171, si applica ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fermo restando il limite temporale della ferma contratta per i militari in ferma prefissata.</b></p>	
	<p><b><i>Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa</i></b></p> <p><b>1. Per ciascun militare transitato nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa è versata al fondo per la retribuzione della produttività di cui all'articolo 31 del CCNL 1998/2001 quota parte delle risorse strutturali dei fondi relativi all'efficienza dei servizi istituzionali, comunque denominati.</b></p> <p><b>2. La quota individuale da versare è stabilita, con riferimento al numero di militari transitati, in misura pari al 25% del rapporto tra le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali nell'anno precedente e il numero dei percettori dell'anno di riferimento.</b></p>	
<p><b>Art. 1836 Fondo casa</b></p> <p>1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è istituito il fondo casa, alimentato:</p> <p>a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio;</p> <p>b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di</p>	<p><b>Art. 1836 Fondo casa</b></p> <p><b>1. Al fine di consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, il fondo di garanzia, denominato "fondo casa", che è alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella</b></p>	



<p>ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità.</p> <p>2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p> <p>3. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalità di attuazione del fondo casa.</p>	<p><b>percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2.</b></p> <p><b>2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per essere successivamente trasferite alla società a capitale interamente pubblico cui sono affidate le attività di gestione del fondo, definite in apposito disciplinare tecnico.</b></p> <p><b>3. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Ministero della difesa verifica, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico, l'eventuale scostamento in eccedenza tra le risorse finanziarie giacenti presso la società di cui al comma 2 e l'ammontare complessivo dei crediti garantiti, disponendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse eccedenti le esigenze di garanzia da parte della società, ai fini della loro integrale riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Tali risorse sono utilizzate per la costruzione di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa.</b></p> <p><b>4. La disciplina delle modalità di funzionamento e di attuazione del fondo casa è stabilita dal regolamento, sentiti gli organismi di rappresentanza del personale.</b></p>	
	<p><i>Art. 1837-bis Assistenza in favore delle famiglie dei militari</i></p> <p><b>1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.</b></p>	

## UFFICIALI

### **Art. 647** *Norme generali sui concorsi*

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti;

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

### **Art. 654** *Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali*

1. I concorsi di cui all' articolo 652 possono essere banditi se il

### **Art. 647** *Norme generali sui concorsi*

1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, **fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari, tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale;**

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

### **Art. 654** *Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali*

1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il

<p>prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.</p>	<p>prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a <b>7/5</b> del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.</p>	
<p><b>Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali</b>  1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:  a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:  1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera b);  2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di età;  3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di età;  4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;  5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;</p>	<p><b>Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali</b>  1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:  a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:  1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso <b>di un titolo di studio non inferiore al</b> diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non ha superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b);  2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 34° anno di età;  3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il 32° anno di età;  4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;  5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34° anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;  b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali</p>	

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di

inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell' articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

<p>corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.</p> <p>3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.</p> <p>4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.</p> <p>5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.</p>	<p>3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.</p> <p>4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.</p> <p>5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.</p> <p><b>5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi e per gli effetti degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.</b></p>	
<p><b>Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali dei Corpi sanitari</b></p> <p>1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.</p>	<p><b>Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali</b></p> <p>1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.</p>	
<p><b>Art. 667 Bandi di concorso</b></p> <p>1. È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del <u>ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri</u> e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale.</p>	<p><b>Art. 667 Concorsi straordinari (ex art. 671)</b></p> <p>1. <b>Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.</b></p> <p>2. <b>Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare, gli ufficiali di</b></p>	

2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

#### **Art. 671** *Concorsi straordinari*

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani piloti di complemento, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

4. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui alla presente

**complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.**

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui **di cui agli articoli 668 e 669**. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito **nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari**.

<p>sezione. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.</p>		
<p><b>Art. 676 Reclutamento nell’Aeronautica militare</b></p> <p>1. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa.</p> <p>2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:</p> <p>a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;</p> <p>b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.</p> <p><b>Art. 677 Reclutamento nelle altre Forze armate</b></p> <p>1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonché dell’Arma dei carabinieri, può avvenire con le modalità di cui all’ <i>articolo 676</i>.</p>	<p><b>Art. 676 Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento</b></p> <p>1. Gli ufficiali <b>piloti e navigatori</b> di complemento <b>dell'Esercito Italiano, della Marina Militare</b>, dell'Aeronautica militare e <b>dell’Arma dei carabinieri</b> sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o <u>corsi per navigatori militari</u>, <b>previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici</b>.</p> <p>2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:</p> <p>a) non aver superato il ventitreesimo anno di età;</p> <p>b) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>c) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari o di navigatori militari.</p> <p><b>2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.</b></p>	
<p><b>Art. 725 Corso di applicazione</b></p> <p>1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi</p>	<p><b>Art. 725 Corso di applicazione</b></p> <p>1. Per i sottotenenti <b>e tenenti</b> dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle</p>	

<p>delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.</p> <p>2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p>	<p>scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.</p> <p><b>1. bis Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.</b></p> <p>2. <b>Gli ufficiali di cui al comma 1</b> che non superino per una sola volta <b>uno degli anni</b> del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. <b>Gli ufficiali di cui al comma 1</b> che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p>	
<p><b>Art. 726 Mancato superamento del corso di applicazione</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 660, i sottotenenti di cui all' articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell' articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.</p> <p>3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con</p>	<p><b>Art. 726 Mancato superamento del corso di applicazione</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall' <i>articolo 660</i>, i sottotenenti <b>e i tenenti</b> di cui all' <i>articolo 725</i>, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell' <i>articolo 655</i>, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.</p> <p>3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata,</p>	



<p>destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata.</p>	<p><b>nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.</b></p>	
<p><b>Art. 729</b> <i>Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali</i></p> <p>1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.</p> <p>3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 660, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall' articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno</p>	<p><b>Art. 729</b> <i>Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali</i></p> <p>1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea <b>prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.</b></p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.</p> <p>3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 <b>e dall'articolo 1137-bis</b>, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall' <i>articolo 655</i>, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con</p>	

<p>precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.</p>	<p>determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.</p>	
<p><b>Art. 734 Corso di applicazione</b>  1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.</p> <p>2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p>	<p><b>Art. 734 Corso di applicazione e corso di perfezionamento</b>  1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.</p> <p>2. I sottotenenti- che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.</p> <p><b>2-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.</b></p>	
<p><b>Art. 735 Mancato superamento dei corsi di applicazione</b>  1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:  a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;</p>	<p><b>Art. 735 Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento</b>  1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:  a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole</p>	

<p>b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;</p> <p>c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.</p>	<p>della commissione ordinaria di avanzamento;</p> <p>b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;</p> <p>c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.</p> <p><b>1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità di cui all'articolo 734, comma 2-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.</b></p>	
<p><b>Art. 743 Corsi di pilotaggio e di navigatore</b></p> <p>1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con il grado di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.</p> <p>2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.</p> <p>3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.</p>	<p><b>Art. 743 Corsi di pilotaggio e di navigatore</b></p> <p>1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti con <b>la qualifica</b> di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.</p> <p>2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.</p> <p>3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, sono reintegrati <b>nel ruolo di provenienza con il</b> grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi é computato ai fini della anzianità di grado.</p> <p><b>3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa si applica l'articolo 1780.</b></p>	

<p><b>Art. 755 Corso d'istituto</b></p> <p>1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.</p> <p>2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.</p> <p>3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.</p>	<p><b>Art. 755 Corso d'istituto</b></p> <p>1. Il corso d'istituto per <b>gli ufficiali</b> in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri é svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai <b>maggiori e tenenti colonnelli</b> del ruolo normale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.</p> <p>2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.</p> <p>3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2..</p>	
<p><b>Art. 831 Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali (266)</b></p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.</p> <p>2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:</p> <p>a) un'età non superiore a 41 anni;</p> <p>b) conseguito il diploma di laurea specialistica;</p>	<p><b>Art. 831 Concorsi per i ruoli normali e i ruoli speciali</b></p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, se dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistono vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.</p> <p>2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:</p> <p>a) un'età non superiore a 41 anni;</p> <p>b) conseguito il diploma di laurea specialistica;</p>	

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

- a) un'età non superiore a 41 anni;
- b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
- c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
- d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e

c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

3. I tenenti e i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali, perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando hanno:

- a) un'età non superiore a 41 anni;
- b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
- c) espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
- d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore a «eccellente».

6. I capitani di cui al comma 4 che superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superano il corso permangono nel ruolo speciale.

6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo

<p>della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.</p>	<p>ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia o <b>odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni</b> all'esercizio della professione. <del>L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.</del>  <b>6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza è determinato:</b>  <b>a) a parità di anzianità di grado, dall'età;</b>  <b>b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità;</b>  <b>c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggior servizio effettivo.</b>  <b>6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un'anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianità di grado.</b></p>	
<p><b>Art. 833</b> <i>Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato</i></p> <p>1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.</p> <p>1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo</p>	<p><b>Art. 833</b> <i>Transiti dal ruolo normale al ruolo speciale</i></p> <p>1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.</p> <p>1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di</p>	

<p>di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.</p> <p>2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.</p> <p>3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e 3.</p> <p>4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.</p> <p>5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.</p> <p>6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.</p>	<p>commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.</p> <p><b>1 ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciali nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6 .</b></p> <p>2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta e assumono, se più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o a esaurimento che ha uguale o minore anzianità di nomina a ufficiale.</p> <p>3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base all' articolo 797, commi 2 e 3.</p> <p>4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Istituto superiore di stato maggiore interforze, di cui all'articolo 751.</p> <p>5. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di stato maggiore.</p> <p>6. Se il numero di domande supera gli organici dei singoli gradi si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 1058. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.</p>	
<p><b>Art. 835</b> <i>Transito dal ruolo speciale al ruolo normale</i></p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi</p>	<p><b>Art. 835</b> <i>Transito dal ruolo speciale al ruolo normale</i></p> <p>1. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per</p>	

per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, hanno:

- a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
- b) età non superiore a trentotto anni;
- c) conseguito il diploma di laurea;
- d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di «eccellente».

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui è bandito il concorso;
- b) in possesso di diploma di laurea;
- c) classificati «eccellente» negli ultimi 3 anni.

Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell' articolo 836.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di

titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui é bandito il concorso, hanno:

- a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
- b) età non superiore a trentotto anni;
- c) conseguito il diploma di laurea;
- d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di <<eccellente>>.

2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianità indicate al comma 1, lettera a), non può eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale e il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianità di grado.

3. L'Amministrazione della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, ~~previo superamento del corso d'istituto~~, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultati idonei e iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui é bandito il concorso;
- b) in possesso di diploma di laurea;
- c) classificati <<eccellente>> negli ultimi 3 anni.

~~Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.~~

4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianità di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o perché non hanno conseguito il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina a capitano o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836.

6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.



comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.		
<p><b>Art. 906</b> <i>Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli</i></p> <p>1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri: (290)</p> <p>a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;</p> <p>b) se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.</p> <p>2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>	<p><b>Art. 906</b> <i>Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli</i></p> <p>1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli <i>articoli 35, 36 e 1808</i>, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall' <i>articolo 908</i>, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. <b>Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.</b></p> <p>2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>	
<p><b>Art. 907</b> <i>Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.</p>	<p><b>Art. 907</b> <i>Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, <b>salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa, e salvo quanto disposto dall'articolo 908</b>, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.</p>	
<b>Art. 908</b> <i>Ipotesi speciale di riduzione dei quadri</i>	<b>Art. 908</b> <i>Ipotesi speciale di riduzione dei quadri</i>	

<p>1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l' articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.</p>	<p>1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, <b>gli articoli 906 e 907</b> si applicano solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.</p>	
	<p><b>Art. 984-bis Attività di consulenza gratuita</b>  <b>1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificità professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza tecnica presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.</b></p>	
	<p><b>Art. 988-bis Richiami in servizio dalla riserva di complemento</b>  <b>1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età se ufficiale superiore e il 52° anno di età se ufficiale inferiore.</b></p>	
<p><b>Art. 1038 Commissione superiore di avanzamento della Marina militare</b>  1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare</p>	<p><b>Art. 1038 Commissione superiore di avanzamento della Marina militare</b>  1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è</p>	

<p>è composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della Marina;</p> <p>b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;</p> <p>c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra; (321)</p> <p>d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p>2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.</p>	<p>composta:</p> <p>a) dal Capo di stato maggiore della Marina;</p> <p><b>b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;</b></p> <p><b>c) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);</b></p> <p><b>d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);</b></p> <p><b>e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.</b></p> <p>2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.</p>	
<p><b>Art. 1043</b> <i>Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare</i></p> <p>1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:</p> <p>a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;</p> <p>b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;</p> <p>c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del</p>	<p><b>Art. 1043</b> <i>Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare</i></p> <p>1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:</p> <p>a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;</p> <p>b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello <b>del Corpo di stato maggiore;</b></p>	

<p>Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.</p>	<p>c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello <b>degli altri Corpi della Marina</b>, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.</p> <p>2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.</p>	
<p><b>Art. 1053</b> <i>Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</i></p> <p>1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:</p> <p>a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' articolo 1093;</p> <p>b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;</p> <p>c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.</p> <p>2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.</p> <p>3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.</p> <p>4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che</p>	<p><b>Art. 1053</b> <i>Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</i></p> <p>1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:</p> <p>a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' articolo 1093;</p> <p>b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;</p> <p>c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.</p> <p><del>2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.</del></p> <p><del>3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.</del></p> <p>4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non</p>	

<p>non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.</p>	<p>possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.</p>	
<p><b>Art. 1067</b> <i>Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali</i>  1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:  a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;  b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:</p> <p>1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;  2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;  c) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:  1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;  2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.</p>	<p><b>Art. 1067</b> <i>Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali</i>  1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:  a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;  b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare <b>e dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1067-bis.</b></p>	

<p>2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all' <i>articolo 1053</i>, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito.</p> <p>3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.</p> <p>4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.</p> <p>5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.</p>	<p>3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.</p> <p>4.. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.</p> <p>5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.</p>	
	<p><b>Art. 1067-bis <i>Promozione dei tenenti colonnelli di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.</i></b></p> <p><b>1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni tabellari di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e capitano di vascello, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e capitani di fregata con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:</b></p> <p><b>a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, dello Stato maggiore della Marina, dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e dell'Arma dei carabinieri;</b></p> <p><b>b) tre per i ruoli normali del Corpo delle Capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;</b></p> <p><b>c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;</b></p> <p><b>d) uno per i restanti ruoli.</b></p>	

	<p><b>2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.</b></p>	
<p><b>Art. 1071 Promozioni annuali degli ufficiali</b>  1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.  2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.  3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.  4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.</p>	<p><b>Art. 1071 Promozioni annuali degli ufficiali</b>  1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.  <b>1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi di Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.</b>  2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.  3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.  4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.</p>	
<p><b>Art. 1076 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali</b>  1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché</p>	<p><b>Art. 1076 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali</b>  1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti,</p>	

<p>deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.</p> <p>1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. (325)</p> <p>2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.</p>	<p>sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso <b>ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis)</b>. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; <del>nel secondo caso</del> <b>nei restanti casi</b> gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.</p> <p>1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.</p> <p>2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.</p>	
<p><b>Art. 1082</b> <i>Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età</i></p> <p>1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo</p>	<p><b>Art. 1082</b> <i>Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età</i></p> <p>1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo</p>	



<p>d'armata e gradi equiparati.</p> <p>2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2. (328)</p> <p>3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.</p>	<p>d'armata e gradi equiparati.</p> <p>2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l'articolo 1076, comma 2.</p> <p>3. La promozione di cui al comma 1 é attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio <b>ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio.</b></p>	
<p><b>Art. 1096 Requisiti speciali</b></p> <p>1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:</p> <p>a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;</p> <p>b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.</p> <p>3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale. (330)</p> <p>4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.</p> <p>5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini</p>	<p><b>Art. 1096 Requisiti speciali</b></p> <p>1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:</p> <p>a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;</p> <p>b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.</p> <p>3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale. (330)</p> <p>4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.</p> <p>5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni</p>	

<p>dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.</p> <p>6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p>proprie del ruolo di appartenenza.</p> <p>6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto <b>adottato dal</b> Ministro della difesa <b>su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</b></p>	
	<p><b>Art. 1137-bis Mancato conseguimento del diploma di laurea</b></p> <p><b>1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorità, anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianità di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.</b></p>	
<p><b>Art. 1243</b> <i>Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali</i></p> <p>1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.</p> <p>2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.</p> <p>3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:</p> <p>a) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.</p>	<p><b>Art. 1243</b> <i>Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali</i></p> <p>1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.</p> <p>2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio volto presso reparti o scuole di volo.</p> <p>3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:</p> <p>a) se tenenti, <b>cinque anni</b> di anzianità nel grado;</p> <p>b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.</p>	

<p><b>Art. 1268</b> <i>Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico</i></p> <p>1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:</p> <p>a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto medico-legale;</p> <p>b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;</p> <p>c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.</p> <p>2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.</p>	<p><b>Art. 1268</b> <i>Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico</i></p> <p>1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:</p> <p>a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso <b>un istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.</b>;</p> <p>b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;</p> <p>c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.</p> <p>2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.</p>	
	<p><b>Art. 2196-bis</b> <i>Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali del ruolo speciale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p><b>1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:</b></p> <p>a) limiti di età, comunque non superiori a 45 anni;</p> <p>b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;</p> <p>d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.</p>	

<p><b>Art. 2223</b> <i>Regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri</i></p> <p>In vigore dal 1 gennaio 2013</p> <p>1. L' <i>articolo 907</i> si applica dal 2014. Fino al 2013 agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applica l' <i>articolo 906</i>.</p>	<p><b>Art. 2223</b> <i>Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.</i></p> <p>1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.</p> <p>2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.</p>	
	<p><b>Art. 2232-ter.</b> <i>Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio</i></p> <p>1. Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento è formato iscrivendovi:</p> <p>a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;</p> <p>b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:</p> <p>1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;</p>	

	<p><b>2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.</b></p>	
<p><b>Art. 2233</b> <i>Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:</p> <p>a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;</p> <p>b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;</p> <p>c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).</p> <p>[2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1. ]</p>	<p><b>Art. 2233</b> <i>Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016</i></p> <p>1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:</p> <p>a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;</p> <p>b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. <del>Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;</del></p> <p><del>e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b).</del></p>	

	<p><b>Art. 2233-bis Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016.</b></p> <p><b>1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:</b></p> <p><b>a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;</b></p> <p><b>b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;</b></p> <p><b>c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.</b></p>	
<p><b>Art. 2234 Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri<sup>(800)</sup> <sup>(801)</sup></b></p>	<p><b>Art. 2233-ter Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri</b></p>	

<p><del>1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.<sup>(799)</sup></del></p>	<p><b>1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.</b></p>	
	<p><i>Art. 2236-bis Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina</i></p> <p><b>1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.</b></p>	
	<p><i>Art. 2238-bis Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare</i></p> <p><b>1. Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.</b></p>	
	<p><i>Art. 2238-ter Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica</i></p> <p><b>1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianità di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado è fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.</b></p>	

**Art. 2243** *Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. L'applicazione degli *articoli 1053*, comma 2, e *1067*, comma 2 è sospesa sino al 31 dicembre 2015 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto disposto dagli *articoli 1229*, comma 1, e *1232*, comma 1, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all' *articolo 2248*, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.<sup>(809)</sup>

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, per l'avanzamento al grado di colonnello, dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:

a) nella prima delle aliquote di cui all'*articolo 1053*, comma 2, oltre agli ufficiali già valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell' *articolo 1229*. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello

**Art. 2243** *Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

**1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale successiva al 31 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.**



<p>ordinativo dei comandi;</p> <p>b) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianità di grado non superiore a quelle indicate nell' <i>articolo 1229</i>;</p> <p>c) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a quella indicata nell' <i>articolo 1229</i>.</p>		
	<p><b>Art. 2250-bis</b> <i>Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare</i></p> <p><b>1. Le anzianità di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianità di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004.</b></p>	
<p><b>Art. 682</b> <i>Alimentazione dei ruoli dei marescialli</i></p> <p>1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'<i>articolo 760</i>.<sup>(219)</sup></p> <p>2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.</p> <p>3. I posti di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.</p> <p>4. Ai concorsi di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), possono partecipare:</p> <p>a) i giovani che:</p> <p>1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;</p>	<p><b>Art. 682</b> <i>Alimentazione dei ruoli dei marescialli</i></p> <p>1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'<i>articolo 760</i>, <b>comma 1</b>.</p> <p>2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di <b>uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis</b>.</p> <p>3. I posti di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.</p> <p>4. Ai concorsi di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), possono partecipare:</p> <p>a) i giovani che:</p> <p>1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi,</p>	

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;<sup>(220)</sup>

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all' *articolo 679*, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio<sup>(220)</sup>;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all' *articolo 679*, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:

1) non hanno superato il 40° anno di età;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

3) non hanno riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;

<p>2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.</p> <p>6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.</p>	<p>2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.</p> <p>6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.</p>	
<p><b>Art. 760</b> <i>Svolgimento dei corsi e nomina nel grado</i></p> <p>1. Il personale vincitore del concorso di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera a), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.</p> <p>2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.</p> <p>3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.</p> <p>4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo</p>	<p><b>Art. 760</b> <i>Svolgimento dei corsi e nomina nel grado</i></p> <p>1. Il personale vincitore del concorso di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, <b>lettere a) e b)</b>, è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.</p> <p><b>1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.</b></p> <p>2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.</p> <p>3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.</p> <p>4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o</p>	

<p>o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.</p> <p>5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b), è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.</p>	<p>imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.</p> <p><b>4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o gradio corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.</b></p> <p>5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettera b) <b>che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis</b>, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.</p>	
<p><b>Art. 771 Nomina a maresciallo</b> 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali</p>	<p><b>Art. 771 Nomina a maresciallo</b> 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali</p>	

<p>relativi ai corsi di cui agli <i>articoli 766 e 767</i>, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.</p> <p>2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all' <i>articolo 766</i>, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.</p> <p>3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'<i>articolo 767</i>, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' <i>articolo 766</i>, concluso nell'anno.</p>	<p>relativi ai corsi di cui agli <i>articoli 766 e 767</i>, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.</p> <p>2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'<i>articolo 766</i>, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.</p> <p>3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'<i>articolo 767</i>, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina é comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' <i>articolo 766</i>, concluso nell'anno.</p> <p><b>3-bis. I marescialli che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianità relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento. I marescialli che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.</b></p>	
<p><b>Art. 1047 Commissioni permanenti</b></p> <p>1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.</p> <p>2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.</p> <p>3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:</p> <p>a) presidente: un ufficiale generale;</p>	<p><b>Art. 1047 Commissioni permanenti</b></p> <p>1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, é istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.</p> <p>2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.</p> <p>3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:</p> <p>a) presidente: un ufficiale generale;</p>	

<p>b) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.</p> <p>4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:</p> <p>a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;</p> <p>b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.</p> <p>5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.</p>	<p>b) membri ordinari: <b>in numero non superiore a tredici</b> ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.</p> <p>4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:</p> <p>a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;</p> <p>b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.</p> <p>5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese da osservare.</p>	
<p><b>Art. 1077</b> <i>Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati</i></p>	<p><b>Art. 1077</b> <i>Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati</i></p>	

<p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.</p> <p>2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.</p> <p>3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.</p> <p>3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.</p>	<p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, é promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso <b>ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis).</b></p> <p>2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 é conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto <b>ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile (di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis),</b> nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.</p> <p>3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.</p> <p>3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.</p>	
<p><b>Art. 1275</b> <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo</p>	<p><b>Art. 1275</b> <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di</p>	

di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata é in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati <<montatori artificieri>> sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

**7. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero**



	<b>presso i servizi operativi del Corpo.</b>	
<p><b>Art. 1280</b> <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare</i></p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall' <i>articolo 1137</i>, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2<sup>a</sup> classe a capo di 1<sup>a</sup> classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: <sup>(589)</sup></p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1<sup>a</sup> classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: <sup>(589)</sup></p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;</p>	<p><b>Art. 1280</b> <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare</i></p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2<sup>a</sup> classe a capo di 1<sup>a</sup> classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) <b>nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma</b>: 6 anni;</p> <p>b) <b>tecnici del sistema di combattimento</b>: 6 anni;</p> <p>c) <b>supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario</b>: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1<sup>a</sup> classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) <b>nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma</b>: 8 anni;</p> <p>b) <b>tecnici del sistema di combattimento</b>: 7 anni;</p> <p>c) <b>supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario</b>: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>4. I periodi minimi di imbarco per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) <b>nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma</b>: un anno;</p> <p>b) <b>tecnici del sistema di combattimento</b>: un anno;</p> <p>c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.</p> <p>4-bis Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3,</p>	

<p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;</p> <p>c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno. <sup>(590)</sup></p> <p>4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. <sup>(591)</sup></p> <p>5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	<p>lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.</p> <p>5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	
<p><b>Art. 1282</b> <i>Avanzamento al grado di primo maresciallo</i></p> <p>1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.</p> <p>4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.</p> <p>5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I</p>	<p><b>Art. 1282</b> <i>Avanzamento al grado di primo maresciallo</i></p> <p>1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti é pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non piu' di due volte <b>elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.</b></p> <p>4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.</p> <p>5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2</p>	

<p>marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.</p> <p>6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.</p>	<p>precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.</p> <p>6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.</p>	
<p><b>Art. 1287</b> <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare</i></p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall' <i>articolo 1137</i>, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: <sup>(592)</sup></p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: <sup>(592)</sup></p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 6 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.</p>	<p><b>Art. 1287</b> <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare</i></p> <p>1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.</p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) <b>nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma</b>: 7 anni;</p> <p>b) <b>tecnici del sistema di combattimento</b>: 6 anni;</p> <p>c) <b>supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario</b>: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) <b>nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma</b>: 10 anni;</p> <p>b) <b>tecnici del sistema di combattimento</b>: 8 anni;</p> <p>c) <b>supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario</b>: 5 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 6 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.</p> <p>3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.</p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco</p>	

<p>3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. <sup>(593)</sup></p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	<p>ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	
---	--	--

### REGIME TRANSITORIO SOTTUFFICIALI

<p><b>Art. 2197</b> <i>Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all' <i>articolo 679</i>, in misura:</p> <p>a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;</p> <p>b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all' <i>articolo 682</i>, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.</p>	<p><b>Art. 2197</b> <i>Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, <b>sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244</b>, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all' <i>articolo 679</i>, in misura:</p> <p>a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;</p> <p>b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all' <i>articolo 682</i>, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.</p> <p><b>1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:</b></p> <p>a) <b>limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;</b></p>	
---	--	--

<p>2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.</p> <p>3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, sino al 2015, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.</p>	<p>b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente ovvero in ferma prefissata quadriennale della relativa Forza armata, da selezionare tramite concorso per titoli ed esami;</p> <p>c) la permanenza minima nel ruolo di provenienza ovvero la permanenza minima in servizio per i volontari in ferma prefissata quadriennale, sino ad un massimo di 5 anni;</p> <p>d) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;</p> <p>e) la durata dei corsi per l'immissione in ruolo.</p> <p>2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.</p> <p>3. Per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, <b>durante il periodo transitorio di cui al comma 1</b>, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche.</p>	
	<p><b>2197-bis Reclutamenti straordinari dei marescialli.</b></p> <p>1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli, in aggiunta ai concorsi di cui all'articolo 2197 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni straordinari riservati ai sergenti:</p> <p>a) per titoli;</p> <p>b) per titoli ed esami, ai quali può partecipare il personale in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>1) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;</p> <p>2) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene</p>	

	<p>emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>3) età non superiore a 48 anni.</p> <p>2. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.</p>	
<p><b>Art. 2198 Regime transitorio del reclutamento dei sergenti</b></p> <p>1. Fino al 31 ottobre 2015, in deroga agli <i>articoli 690 e 691</i>, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.</p> <p>[2. <del>Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, sino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche]</del></p>	<p><b>Art. 2198 Regime transitorio del reclutamento dei sergenti</b></p> <p>1. <b>Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244</b>, in deroga agli <i>articoli 690 e 691</i>, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, <b>riservato ai</b> volontari in servizio permanente <b>che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.</b></p>	
	<p><b>2198 bis Reclutamenti straordinari dei sergenti</b></p> <p>1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui all'articolo 2198 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni straordinari per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.</p> <p>2. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,</p>	

	<p><b>compresa la definizione dei requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.</b></p>	
<p><b>VOLONTARI</b></p>		
<p><b>Art. 697 Requisiti</b>  1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:  a) età non superiore a venticinque anni;  b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.</p>	<p><b>Art. 697 Requisiti</b>  1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:  a) età non superiore a venticinque anni;  b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;  <b>c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.</b></p>	
<p><b>Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b>  1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;  c) Polizia di Stato: 45 per cento;  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;  e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;  f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.</p> <p>2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti</p>	<p><b>Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b>  1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;  b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;  c) Polizia di Stato: 45 per cento;  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;  e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;  f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.</p> <p><b>1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.</b></p> <p>2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale.</p>	

<p>dei volontari in rafferma biennale.</p> <p>3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	
<p><b>Art. 881</b> <i>Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali</i></p> <p>1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215.</p> <p>3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.</p> <p>4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti</p>	<p><b>Art. 881</b> <i>Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali</i></p> <p>1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il, <b>con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneità al servizio sia del</b> riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi è computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e <b>2207</b>.</p> <p>3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.</p> <p>4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di</p>	



<p>il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.</p> <p>5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. (278)</p>	<p>cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.</p> <p>5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni</p>	
<p><b>Art. 954 Rafferme dei volontari</b></p> <p>1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.</p> <p>2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.</p> <p>3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p><b>Art. 954 Rafferme dei volontari</b></p> <p>1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a <del>un successivo periodo</del> <b>due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.</b></p> <p>2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.</p> <p>3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p> <p><b>3 bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.</b></p>	
<p><b>Art. 955 Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio</b></p> <p>1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei</p>	<p><b>Art. 955 Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio</b></p> <p>1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare</p>	

<p>al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.</p> <p>2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.</p>	<p>incondizionato <b>ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni</b>, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.</p> <p>2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. <b>I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.</b></p>	
<p><b>Art. 1301</b> <i>Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti</i></p> <p>1. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.</p> <p>2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.</p>		
<p><b>Art. 1308</b> <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi.</p>	<p><b>Art. 1308</b> <i>Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. <b>In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137</b>, il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda <del>del Corpo o della</del> <b>categoria o specialità o specializzazione</b> di appartenenza, aver</p>	

<p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2<sup>a</sup> classe a sottocapo di 1<sup>a</sup> classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: <sup>(595)</sup></p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1<sup>a</sup> classe a sottocapo di 1<sup>a</sup> classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati: <sup>(595)</sup></p> <p>a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;</p> <p>b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;</p> <p>c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. <sup>(596)</sup></p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.</p>	<p>compiuto i periodi minimi di imbarco <del>o in reparti operativi.</del></p> <p>2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2<sup>a</sup> classe a sottocapo di 1<sup>a</sup> classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) <b>nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma</b>: 6 anni;</p> <p>b) <b>tecnici del sistema di combattimento</b>: 6 anni;</p> <p>c) <b>supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario</b>: 3 anni;</p> <p>d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.</p> <p>3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1<sup>a</sup> classe a sottocapo di 1<sup>a</sup> classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:</p> <p>a) <b>nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma</b>: 8 anni;</p> <p>b) <b>tecnici del sistema di combattimento</b>: 7 anni;</p> <p>c) <b>supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario</b>: 4 anni;</p> <p>d) nocchieri di porto: 3 anni;</p> <p>e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.</p> <p>3-bis- 4. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.</p> <p>4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma</p>	
<p><b>Art. 1309</b> <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla</p>	<p><b>Art. 1309</b> <i>Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare</i></p> <p>1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla</p>	

categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.<sup>(597)</sup>

categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

**a)** in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

**b)** per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

**c)** per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

**d)** per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.

<p><b>Art. 1791</b> <i>Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata</i></p> <p>1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. <sup>(668)</sup></p> <p>2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1<sup>a</sup> classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.</p> <p>3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall' <i>articolo 1792</i>, comma 1.</p>	<p><b>Art. 1791</b> <i>Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata</i></p> <p>1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.</p> <p>2. La misura percentuale è pari al 70 per cento per i volontari <del>in ferma prefissata di un anno</del> e in rafferma annuale, <del>con il grado di caporale, comune di 1<sup>a</sup> classe e aviere scelto</del>, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.</p> <p>3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall' <i>articolo 1792</i>, comma 1.</p>	
---	--	--

### REGIME TRANSITORIO VOLONTARI

<p><b>Art. 2199</b> <i>Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia</i></p> <p>1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'<i>articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77</i>, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all' <i>articolo</i></p>	<p><b>Art. 2199</b> <i>Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia</i></p> <p>1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, <b>fino al 31 dicembre 2015</b>, in deroga all' articolo 703 e in relazione</p>	
---	---	--

703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.<sup>(787)</sup>

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

alle disponibilità finanziarie delle Forze armate, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. **Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.**

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti riservatari giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti **misure minime** percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 5 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri <sup>(788)</sup> ;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in

Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti **misure massime** percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri

<p>misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.</p>	<p>interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.</p> <p><b>7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2020, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono tutti destinati all'immissione diretta, ripartiti nella misura del 70% a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30% a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Gli eventuali posti non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota.</b></p> <p><b>7-ter. Per le immissioni di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno</b></p> <p><b>7-quater. Le percentuali di cui al comma 7-bis possono essere variate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta dei Ministri interessati inoltrata unitamente alle programmazioni quinquennali scorrevoli di cui al comma 1.</b></p> <p>.</p>	
<p><b>Art. 2224 Rafferme dei volontari di truppa</b>  1. L'ammissione alle rafferme di cui all' <i>articolo 954</i> è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:  a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' <i>articolo 2207</i>, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri</p>	<p><b>Art. 2224 Rafferme dei volontari di truppa</b>  1. L'ammissione alle rafferme di cui all' articolo 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:  a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente</p>	



<p>complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli <i>articoli</i> 582 e 583;  b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall' <i>articolo</i> 799.  2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p>previsti per l'anno di riferimento dall'<b>articolo 582 e-583</b>;  b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, <b>dall'articolo 798-bis</b>.  2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p>	
--	---	--

## PERSONALE IN CONGEDO

<p><b>Art. 1013</b> <i>Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi</i>  1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.</p> <p>2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente</p>	<p><b>Art. 1013</b> <i>Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi</i>  1. Il <b>Ministero</b> della difesa stipula convenzioni con <u>associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</u>, e successive modificazioni, al fine di favorire il collocamento <u>preferenziale</u> sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese.  <b>1-bis. Il Ministero della difesa può stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinché tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.</b></p> <p>2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari anche sulla base dell'età, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.</p>	
---	--	--

l'arruolamento.

3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorità militari periferiche.

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

**3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, finalizzato a:**

**a) garantire la tendenziale uniformità del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;**

**b) riconoscere l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;**

**c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva di almeno il 20% a vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione;**

**d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure più favorevoli previste in materia alloggiativa.**

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati, per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.

**5-bis. Il Ministero della difesa può ammettere i volontari in**

	<p>servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, assumendo a proprio carico gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attività di formazione di cui al presente comma può essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalità previste dal regolamento.</p> <p><b>5-ter.</b> Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.</p> <p><b>5-quater.</b> Il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, può rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.</p>	
<p><b>Art. 1014</b> <i>Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.</p> <p>2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve,</p>	<p><b>Art. 1014</b> <i>Riserva di posti nel pubblico impiego</i></p> <p><b>1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:</b></p> <p><b>a) il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non</b></p>	

congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.

3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del *decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509*, e della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<sup>(319)</sup>

4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

**dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**

**b) il 50% dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;**

**c) il 50% dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.**

**2. La riserva di cui al comma 1, lettera a) non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.**

**4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.**

<b>PERSONALE CIVILE</b>		
<p><b>Art. 2259-bis</b> <i>Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari</i></p> <p>1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>	<p><b>Art. 2259-bis</b> <i>Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari</i></p> <p>1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,</p> <p><b>1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019.</b></p> <p><b>1-ter. Le sole assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, alinea, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche in presenza di personale in soprannumero nell'area di appartenenza.</b></p>	
	<p><b>Art. 2259-ter</b> <i>Dotazioni organiche degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata</i></p> <p><b>1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai</b></p>	

	<p>sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza armata, di cui all' articolo 47, comma 1, lettera c), definite dai vigenti decreti interministeriali adottati secondo le modalità di cui all'articolo 51, comma 1, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, in coerenza con i piani di riduzione graduale del personale e con i criteri di efficienza e di gestione economica, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per la parte di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e sono apportate le coerenti modifiche ordinarie anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.</p>	
	<p><i>Art. 2259-quater Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile</i></p> <p>1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente</p>	

del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

**2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali e fasce retributive, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.**

**3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, informato al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, approvato dal Ministro della difesa previo esame con le organizzazioni sindacali, individua:**

- a) le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale, posizione economica e profilo professionale;**
- b) nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:**
  - 1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;**
  - 2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, mediante specifici percorsi di**

**formazione;**

- 3) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili;**
- 4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;**
- 5) avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali stabiliti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nei limiti delle facoltà assunzionali delle predette amministrazioni, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali.**

**4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.**

**5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a quarantotto mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.**

**6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.**



	<p><b>Art. 2259-quinquies Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile</b></p> <p><b>1. In aderenza al processo di revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l’adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall’anno 2016 e fino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all’area terza connesse con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) l’ampliamento dei settori di impiego, compreso il <i>procurement</i>, in campo nazionale e internazionale;</b></li><li><b>b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell’ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</b></li></ul> <p><b>2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell’avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono</b></p>	

assolte dal Centro di formazione della difesa.

**3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:**

- a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente alle aree prima e seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;**
- b) moduli formativi di carattere tecnico, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali, agli enti e reparti delle Forze armate attraverso la diversificazione delle specializzazioni;**
- c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree prima e seconda, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-*quater*.**

**4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso.**

**5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20**

	per cento dei posti complessivamente disponibili.	
	<p><b>Art. 2259-sexies <i>Accesso alla dirigenza</i></b></p> <p><b>1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.</b></p>	
	<p><b>ABROGAZIONI</b></p> <p><b>artt. 583 e 584</b>  <b>art. 671</b>  <b>art. 677</b>  <b>artt. 1053, commi 2 e 3, 1067, comma 2</b>  <b>art. 1301</b>  <b>art. 2215</b>  <b>art. 2244</b></p> <p><u>Al titolo VII:</u></p> <p>&gt; <u>al Capo VII</u></p> <p><b>Sezione I</b> - Disposizioni generali  <b>Sezione II</b> - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;  <b>1101, 1102, 1103</b>  <b>Sezione III</b> - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;</p>	

**1105, 1106, 1107**

**Sezione IV** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri;

**1109, 1110, 1111**

**Sezione V** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario;

**1113, 1114, 1115**

**Sezione VI** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato;

**1117, 1118, 1119**

**Sezione VII** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;

**1121, 1122, 1123**

**Sezione VIII** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

**1125, 1126, 1127**

**Sezione IX** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario;

**1129, 1130, 1131**

**Sezione X** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato;

**1133, 1134, 1135**

> al Capo VIII

**Sezione I** - Disposizioni generali

**Sezione II** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

**1138, 1139, 1140**

**Sezione III** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale;

**1142, 1143, 1144**

**Sezione IV** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali;

**1146, 1147, 1148**

**Sezione V** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario marittimo;

**1150, 1151, 1152**

**Sezione VI** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato marittimo;

**1154, 1155, 1156**

**Sezione VII** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

**1158, 1159, 1160, 1161**

**Sezione VIII** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

**1162, 1163, 1164**

**Sezione IX** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale;

**1166, 1167, 1168**

**Sezione X** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

**1170, 1171, 1172**

**Sezione XI** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo;

**1174, 1175, 1176**

**Sezione XII** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo;

**1178, 1179, 1180**

**Sezione XIII** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto;

**1182, 1183, 1184, 1185**

➤ al Capo IX

**Sezione I** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

**1186, 1187, 1188**

**Sezione II** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare;

**1190, 1191, 1192**

**Sezione III** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;

**1195, 1196, 1197**

**Sezione IV** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

**1199, 1200, 1201**

**Sezione V** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;

**1203, 1204, 1205**

**Sezione VI** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

**1207, 1208, 1209**

**Sezione VII** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare;

**1211, 1212, 1213**

**Sezione VIII** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

**1215, 1216, 1217**

**Sezione IX** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;

**1219, 1220, 1221**

**Sezione X** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;

**1223, 1224, 1225**

➤ al Capo X

**Sezione I** - Disposizioni generali

**Sezione II** - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale;

**1228, 1229, 1230, 1232**

**Sezione III** – Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale;

**1233, 1234, 1235, 1236**

**Sezione IV** – Profilo di carriera per gli ufficiali del ruolo tecnologico-logistico;

	<b>1237, 1238, 1239</b>	
<p><b>Art. 198</b> <i>Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio</i></p> <p>1. La Commissione di cui all'<i>articolo 193</i> territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.</p> <p>2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.</p> <p>3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.</p> <p>4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri.</p>	<p><b>Art. 198</b> <i>Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio</i></p> <p>1. La Commissione di cui all' <i>articolo 193</i> territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.</p> <p><b>1-bis Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove si trovano le competenti commissioni mediche, la commissione territorialmente competente può delegare la visita a due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso Enti o Comandi superiori.</b></p> <p>2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.</p> <p>3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.</p> <p>4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un</p>	

Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'*articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461*, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso *articolo 8*.

6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.

5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'*articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461*, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso *articolo 8*.

6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.



<p>9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.</p> <p>10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.</p>	<p>9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.</p> <p>10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.</p>	
<p><b>Art. 1878</b> <i>Accertamento della causa di servizio</i></p> <p>1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal <i>decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461</i>, e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'<i>articolo 1880</i>.</p>	<p><b>Art. 1878</b> <i>Accertamento della causa di servizio</i></p> <p>1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo di cui all'articolo 1880.</p> <p><b>1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare anche per gli infortuni occorsi, anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di servizio, durante il normale percorso che collega due luoghi di servizio se il militare ha più sedi di servizio e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di servizio a quello di consumazione dei pasti. Restano esclusi gli infortuni occorsi in qualità di conducente di mezzi di trasporto privato ove sprovvisto della prescritta abilitazione di guida e quelli direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.</b></p>	
<p><b>Art. 1880</b> <i>Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta</i></p>	<p><b>Art. 1880</b> <i>Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta</i></p>	

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture.

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al *decreto del Presidente*

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche é pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente, il ricovero in una delle citate strutture **o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate presso struttura sanitaria estera militare o civile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli infortuni di cui all'articolo 1878, comma 2.**

2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si è verificato.

3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al *decreto del Presidente della*

<p>della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.</p> <p>7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al <i>decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915</i>, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'<i>articolo 193</i>.</p>	<p>Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.</p> <p>7. Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al <i>decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915</i>, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'<i>articolo 193</i>.</p>	
<p><b>FLESSIBILITA' DI BILANCIO E MIGLIOR UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE</b></p>		
	<p><b>Art.....Verifica programmi di ammodernamento e rinnovamento</b></p> <p><b>1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [formulazione alternativa: sulla base degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive definite ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,], ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre .2012, n. 244.</b></p> <p><b>2. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p> <p><b>3. Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle</b></p>	

	<b>rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.</b>	
<b>Art. 549-bis</b> <i>Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate</i>  1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate <del>per attività di protezione civile</del> , nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.	<b>Art. 549-bis</b> <i>Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate</i>  1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate <b>a favore di altre pubbliche amministrazioni</b> , nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.	
	<b>Art. ____</b>  <b>1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le risorse di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'art. 4 comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per quanto attiene alla spesa decentrata e qualora ne ricorrano i presupposti, possono essere gestite ai sensi dell'art. 550 del decreto legislativo 15 marzo</b>	

